



Bruxelles, 23 giugno 2017  
(OR. en)

10656/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0137 (NLE)**

---

**WTO 143  
AGRI 354  
UD 166  
COASI 77**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 giugno 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 333 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 333 final.

---

All.: COM(2017) 333 final



Bruxelles, 22.6.2017  
COM(2017) 333 final

2017/0137 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Con l'adesione della Repubblica di Croazia l'Unione europea ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato connessi all'elenco tariffario della Croazia allo scopo di convenire infine un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC.

Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato la questione del ritiro di concessioni specifiche collegato al ritiro dell'elenco della Repubblica di Croazia, nel quadro della sua adesione all'Unione europea.

I negoziati con la Nuova Zelanda hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere siglato a Ginevra il 18 maggio 2017 ("l'accordo"). Con la presente proposta si chiede di conseguenza al Consiglio di adottare una decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Nuova Zelanda. Parallelamente, è presentata anche una proposta separata relativa alla firma dell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con la prassi dell'UE seguita nei precedenti allargamenti dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta segue la prassi dell'UE, che è coerente con le politiche dell'UE nei settori dell'azione esterna, dell'industria e dell'agricoltura.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE per la conclusione degli accordi internazionali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La Nuova Zelanda ha risentito del ritiro delle concessioni della Croazia. Gli adeguamenti compensativi non eccedono i diritti della Nuova Zelanda a tale riguardo. La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, per la conclusione dell'accordo è prescritta una decisione del Consiglio.

### **3. CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione INTA) è stato informato.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Cfr. la scheda finanziaria.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi**

Con la presente proposta si chiede al Consiglio di adottare una decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Nuova Zelanda. Parallelamente, è presentata al Consiglio una proposta separata relativa alla firma dell'accordo.

I risultati dell'accordo sono i seguenti:

aumento di 1 875 tonnellate del contingente tariffario UE "carni di animali della specie bovina, congelate – Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, congelate", voci tariffarie 0202 e 0206.29.91, mantenendo l'attuale dazio contingenziale del 20%. Il nuovo contingente tariffario è di 54 875 tonnellate;

aumento di 135 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE assegnato alla Nuova Zelanda per "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", voce tariffaria 0204, mantenendo l'attuale dazio contingenziale dello 0%. Il nuovo contingente tariffario assegnato alla Nuova Zelanda è di 228 389 tonnellate.

La Commissione adotterà regolamenti di esecuzione per ampliare e gestire i contingenti pertinenti, a norma dell'articolo 187, lettera a), del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) unica [regolamento (UE) n. 1308/2013].

Queste misure di attuazione sono in corso di elaborazione parallelamente alla presente proposta.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"), nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
- (4) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità della decisione [...] del Consiglio<sup>1</sup>.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

---

<sup>1</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. È pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

# SCHEDA FINANZIARIA

DATA:

1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti			
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea			
3.	BASE GIURIDICA: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 218.			
4.	OBIETTIVI: Concludere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	ESERCIZIO IN CORSO 2017 (milioni di EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2018 (milioni di EUR)	ESERCIZIO 2019 (milioni di EUR)
5.0	SPESE A CARICO			
	- DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)	-	-	-
	- DEI BILANCI NAZIONALI			
	- ALTRO			
5.1	ENTRATE	-	-	-
	- RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
	- NAZIONALI			
		2017	2018	2019
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO: volume moltiplicato per il dazio contingente			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			NO
	OSSERVAZIONI:			